



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
**ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GREGORIO MAGNO**

VIA G. LORDI - 84020 (SA)

TEL. E FAX 0828/955033 - C.F. 82005310659 - C.M. SAIC807006

E-MAIL: SAIC807006@ISTRUZIONE.IT P.E.C. SAIC807006@PEC.ISTRUZIONE.IT WWW.ICSANGREGORIOMAGNO.GOV.IT

Prot. n. 2455/C27

San Gregorio Magno, 31/07/2017

AI GENITORI  
AI DOCENTI  
AL DSGA  
AL PERSONALE ATA  
ATTI/ALBO

**Oggetto: Vaccinazioni obbligatorie – disposizioni attuali**

Il decreto legge n. 73 del 7 giugno 2017, a seguito delle modifiche approvate dal Senato e dell'approvazione definitiva in data 28 luglio 2017, ha introdotto l'obbligo di vaccinazione gratuita per i minori da 0 a 16 anni, affidando dei compiti di vigilanza, controllo e segnalazione alle Istituzioni scolastiche.

Le vaccinazioni rese obbligatorie, da effettuare secondo il "Calendario vaccinale", sono DIECI:

1. anti-poliomielitica
2. anti-difterica
3. anti-tetanica
4. anti-epatite B
5. anti-pertosse
6. anti-Haemophilus influenzae tipo b
7. anti-morbillo
8. anti-rosolia
9. anti-parotite
10. anti-varicella

**Sono esonerati dall'obbligo summenzionato i minori che si siano immunizzati contraendo naturalmente la malattia o quelli per i quali la vaccinazione costituisce un serio pericolo in relazione a precise condizioni cliniche.**

L'avvenuta immunizzazione deve essere comprovata dalla notifica del medico curante, mentre le specifiche condizioni cliniche vanno attestate da un medico di medicina generale o da un pediatra di libera scelta. Tra le novità approvate dal Senato, per i soggetti immunizzati che hanno già avuto una delle malattie infettive l'obbligo vaccinale potrà essere assolto, di norma, con vaccini in formulazione monocomponente o combinata, senza l'antigene relativo alla malattia già contratta.

**Le vaccinazioni obbligatorie costituiscono requisito d'accesso agli asilo nido e alle Scuole dell'Infanzia, per cui i bambini non vaccinati non possono essere iscritti.**

**Per gli alunni, invece, della scuola Primaria e Secondaria l'obbligo vaccinale non costituisce requisito d'accesso** (quindi vanno iscritti), ma ai genitori possono essere applicate, come di seguito specificato, sanzioni pecuniarie.

Alla luce di quanto sopra, **il Dirigente scolastico chiede ai genitori o ai tutori la documentazione attestante una delle seguenti condizioni:**

- dichiarazione di avvenuta vaccinazione;

OPPURE

- dichiarazione di **esonero** (per chi si è immunizzato naturalmente);

OPPURE

- dichiarazione di **omissione o di differimento** (per chi si trova in particolari condizioni cliniche);

OPPURE

- presentazione della **richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale** territorialmente competente che deve provvedere alla vaccinazione.

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Per l'anno scolastico **2017/2018**, il decreto delinea una fase transitoria, per cui la documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione o la dichiarazione o l'esonero, l'omissione o il differimento va presentata

- **entro il 10 settembre 2017 per i nidi e la Scuola dell'Infanzia**
- **entro il 31 ottobre 2017 per la scuola dell'obbligo (Primaria e Secondaria di I grado).**

### SANZIONI

L'ASL, ricevuta la segnalazione da parte dell'Istituzione scolastica, qualora non si sia già attivata,

- contatta i genitori/tutori/ affidatari per un appuntamento e un colloquio informativo indicando le modalità e i tempi nei quali effettuare le vaccinazioni prescritte.
- Se i genitori non si presentano all'appuntamento oppure, a seguito del colloquio informativo, non provvedano a far somministrare il vaccino al bambino, l'ASL contesta formalmente l'inadempimento dell'obbligo.
- La mancata osservanza dell'obbligo vaccinale a seguito della contestazione dell'ASL comporta che i genitori e i tutori si vedono applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro, proporzionata alla gravità dell'inadempimento. (ad esempio: al numero di vaccinazioni omesse).

I minori non vaccinabili (ovvero quelli per cui la vaccinazione è stata omessa o differita) per ragioni di salute, sono inseriti in classi in cui sono presenti soltanto minori vaccinati o immunizzati naturalmente.

I Dirigenti scolastici sono tenuti a comunicare all'ASL competente, entro il 31 ottobre, le classi in cui sono presenti più di due alunni non vaccinati.

**Si precisa che eventuali nuove disposizioni saranno comunicate con successiva circolare.**

### ALLEGATO ALLA PRESENTE CIRCOLARE

1. MODELLO di AUTOCERTIFICAZIONE VACCINAZIONE IN FORMATO WORD
2. FASCICOLO ESPLICATIVO MINISTERO DELLA SALUTE

